ESPANSIONE

LEZIONE 27

Gli organi della giurisdizione ordinaria

In base alla legislazione attuale, la Magistratura ordinaria è formata dai seguenti organi: il Giudice di pace, il Tribunale, la Corte d'appello, la Corte d'assise, la Corte d'assise d'appello e la Corte di cassazione.

Questi organi sono competenti nell'ambito di una determinata circoscrizione territoriale, con la sola eccezione della Corte di cassazione (di cui ci siamo già occupati nel testo).

Il Giudice di pace, entrato in funzione nel 1995, è competente, solo in primo grado, sia in materia civile (per le cause fino a 2583 euro e per quelle di risarcimento dei danni di circolazione fino a 15 494 euro) sia in materia penale (per i reati in cui è prevista una pena detentiva fino a 4 mesi).

Il Tribunale in primo grado è un organo prevalentemente monocratico, cioè formato da un solo giudice (salvo eccezioni), ed è competente sia in materia civile (per tutte le cause che non siano di competenza del Giudice di pace) sia in materia penale (per i reati in cui è prevista una pena detentiva fino a 10 anni). Il Tribunale in secondo grado è un collegio formato da tre giudici ed è competente solo in materia civile per le cause trattate in primo grado dal Giudice di pace (con l'esclusione delle cause di lavoro).

La Corte d'appello è un collegio formato da 3 magistrati, ed è esclusivamente giudice di secondo grado sia in materia civile (per le cause trattate in primo grado dal Tribunale o dal Giudice del lavoro) sia in materia penale (per le cause trattate in primo grado dal Tribunale).

La Corte d'assise è un collegio composto da 2 giudici «togati» (appartenenti alla Magistratura) e da 6 giudici popolari; è giudice di primo grado in materia penale per reati di particolare gravità, che prevedono una pena detentiva superiore a 10 anni.

La Corte d'assise d'appello è un collegio composto da 2 giudici togati e da 6 giudici popolari; è giudice di secondo grado in materia penale per le cause di competenza della Corte d'assise in primo grado.